

Pubblicato il 19/10/2017

N. 01257/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01626/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2015, proposto da:

Augusto Marinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Stancanelli e Antonio Stancanelli, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, via Masaccio 172;

contro

Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Piero Fillioley in Firenze, via delle Masse 139;

per l'annullamento

- della delibera del Senato Accademico dell'8 luglio 2015 e precisamente della parte in cui non è stata approvata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali di conferimento del titolo di Professore emerito al Prof. Augusto Martinelli;

- del D.R. 1407/2013, prot. 88466 con il quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e onorario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente prof. Augusto Marinelli, ordinario di estimo forestale e ambientale presso l'Università degli Studi di Firenze, è stato collocato a riposo il 31 ottobre 2014. Nel corso della sua carriera, egli ha ricoperto la carica di Rettore dell'ateneo fiorentino dal 2000 al 2009, dopo essere stato Preside della Facoltà di Agraria per quattro mandati.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto rettorale n. 1407/2013, novantacinque professori e ricercatori hanno rivolto al Direttore del Dipartimento di afferenza del prof. Marinelli la proposta per il conferimento allo stesso del titolo di professore emerito. La commissione istituita dal Consiglio di Dipartimento per valutare la proposta ha espresso parere favorevole nella riunione del 12 maggio 2015, seguita dall'approvazione della proposta ad opera del Consiglio di Dipartimento nell'adunanza del 21 maggio successivo.

Investito della proposta, il Senato Accademico l'ha esaminata nella seduta dell'8 luglio 2015, respingendola con otto voti favorevoli, sei contrari e otto astensioni.

1.1. La delibera del Senato Accademico è impugnata *in parte qua* dal ricorrente, il quale chiede che sia annullata, unitamente alla soprastante disciplina regolamentare, sulla scorta di quattro articolati motivi in diritto.

1.2. Costituitasi in giudizio l'Università degli Studi di Firenze, che resiste al gravame, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 12 luglio 2017, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.

2. Con la memoria di replica *ex art 73 c.p.a.*, il ricorrente eccepisce che il mandato alle liti, in virtù del quale l'Università si è costituita in giudizio, sarebbe irregolare per essere stato rilasciato dal Rettore e non dal Direttore generale, organo statutariamente competente a promuovere e resistere alle liti a norma.

L'eccezione è manifestamente infondata.

L'art. 11 dello statuto dell'Università di Firenze, in atti, conferisce al Rettore la rappresentanza legale dell'ateneo. L'art. 19 del medesimo statuto, nel disciplinare le attribuzioni del Direttore generale, prevede fra l'altro che questi "promuove e resiste alle liti", riproducendo la previsione di cui all'art. 16 co. 1 lett. f) del d.lgs. n. 165/2001: in relazione a quest'ultima, e a previsioni statutarie analoghe a quella oggi invocata dal ricorrente, la giurisprudenza ha chiarito che fra le competenze dirigenziali rientrano i poteri di gestione sostanziale delle liti, ferma restando la rappresentanza legale – e, segnatamente, quella processuale – in capo all'organo di governo (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 2012, n. 5885, e i precedenti ivi citati).

A tutto voler concedere, dall'art. 19 dello statuto dell'Università di Firenze potrebbe ipotizzarsi una rappresentanza processuale concorrente, e non certo esclusiva, del Direttore generale, ma il tema non richiede, evidentemente, di essere approfondito.

3. Allo stesso modo, ritiene il collegio di non doversi soffermare sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell’Università, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione, il prof. Marinelli denuncia un duplice profilo di illegittimità del regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e onorario, approvato dall’Università di Firenze.

Per un verso, il regolamento contrasterebbe con l’art. 111 R.D. n. 159/1933 nella parte in cui riconosce al Senato Accademico la competenza al rilascio del titolo di professore emerito, la quale apparterrebbe invece al Ministro dell’Istruzione pur nel vigore dell’autonomia universitaria sancita dalla legge n. 240/2010. Né la competenza del Senato Accademico sarebbe sancita dallo statuto o dal regolamento generale dell’Università di Firenze.

Inoltre, il regolamento in questione non risulterebbe approvato anche dal Consiglio di amministrazione dell’ente, in violazione dell’art. 5 dello statuto.

3.1.1. Le censure sono infondate.

L’art. 1 co. 2 della legge n. 240/2010 chiama ciascuna Università a operare ispirandosi a principi di autonomia e responsabilità, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 e al titolo V parte II Cost., e il collegio non intende discostarsi dai più recenti approdi interpretativi, secondo cui rientra nel contenuto minimo dell’autonomia universitaria l’adozione delle regole che presiedono al riconoscimento del titolo onorifico di professore emerito, le quali – pur nel rispetto dei limiti di legge – si prestano ad essere variamente declinate in considerazione dei valori di volta in volta privilegiati dal singolo ateneo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2017, n. 891; id., 16 febbraio 2017, n. 696).

Nella specie, la generale competenza del Senato Accademico in materia regolamentare trova fondamento, oltre che nell’art. 2 co. 1 lett. c) della legge n. 240/2010, cit., nell’art. 6 dello statuto dell’Università di Firenze, il cui co. 1 lett. o) riserva allo stesso Senato “*ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti*”. Il combinato disposto delle norme appena richiamate legittima dunque, ad opera del regolamento impugnato, l’individuazione dello stesso Senato Accademico quale organo competente al conferimento del titolo di professore emerito.

Il regolamento impugnato risulta altresì assistito dall’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università, pronunciata il 17 maggio 2013 ai sensi dell’art. 5 dello statuto. La circostanza risulta dal D.R. n. 649/2013, con il quale il regolamento è stato emanato, mentre le doglianze del ricorrente si appuntano – per un palese equivoco – sul successivo D.R. n. 1407/2013 recante una modifica all’art. 3 co. 4 del regolamento, norma non censurata.

3.2. Con il secondo motivo, il prof. Marinelli lamenta l’errata composizione dell’organo deputato a deliberare sulla proposta di nomina a professore emerito. A suo avviso, in assenza di una espressa previsione regolamentare, il Rettore avrebbe dovuto limitare il *quorum* deliberativo ai soli rappresentanti del personale docente, escludendone i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, perché privi delle competenze necessarie per formulare un valido giudizio sulla produzione scientifica del candidato.

In contrario, sia sufficiente ricordare che al fondo del conferimento del titolo di professore emerito vi è un giudizio che investe non solo il merito scientifico del candidato, ma anche l’adesione ad un più ampio complesso di valori civili. Con riguardo a tale seconda componente del giudizio, ben

presente, come si vedrà *infra*, nella disciplina regolamentare dell’Università di Firenze, deve pertanto reputarsi legittima la competenza attribuita al Senato Accademico nell’interezza della sua composizione (così Cons. Stato, n. 891/2017, cit; C.G.A., 18 febbraio 2016, n. 42).

3.3. Con il terzo motivo, è dedotta l’erronea interpretazione del regolamento emanato con D.R. n. 1407/2013 (*rectius*: n. 649/2013).

Sostiene il ricorrente che, a fronte della proposta proveniente dal Dipartimento di appartenenza del candidato, il Senato Accademico – composto anche di soggetti non in possesso di adeguata formazione – avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti formali della proposta, senza entrare nel merito della stessa.

D’altro canto, la discussione svoltasi nella seduta del Senato Accademico dell’8 luglio 2015 dimostrerebbe che i rilievi negativi mossi nei confronti del prof. Marinelli riguarderebbero non la sua attività scientifica e didattica, bensì quella di Rettore. Il riferimento alle responsabilità istituzionali del candidato, contenuto nell’art. 2 del regolamento, non potrebbe tuttavia condizionare il giudizio al punto da snaturare il significato del titolo di professore emerito, che dovrebbe costituire in primo luogo in un riconoscimento all’attività di docente, non a quella di amministratore.

Con il quarto motivo, connesso, il ricorrente ricorda il tenore degli interventi di alcuni membri del Senato Accademico nel corso della seduta dell’8 luglio 2015, per concludere che la valutazione negativa espressa dall’organo sarebbe dipesa da elementi infondati e comunque non contemplati dal regolamento. La delibera, in altri termini, avrebbe costituito l’occasione per contestare sul piano politico il suo operato quale Rettore, ovvero per rivelare di carattere personale, dando luogo a un evidente travisamento dei fatti e sviamento di potere.

3.3.1. I motivi saranno esaminati congiuntamente.

L’art. 2 co. 2 del più volte menzionato “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e Professore onorario” dell’Università di Firenze stabilisce che il titolo può essere conferito “*a coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio dell’Ateneo mediante:*

- a. la qualità della produzione scientifica*
- b. le responsabilità istituzionali nell’Ateneo”.*

Correlativamente, l’art. 3 dello stesso regolamento esige, al comma terzo, che già la proposta per il conferimento del titolo contenga “*esplicati riferimenti ai punti di cui all’art. 2, comma 2, che ne giustifichino l’inoltro*”; e, al comma quarto, espressamente prevede che l’approvazione della proposta da parte del Senato Accademico avvenga “*sulla base della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2*”.

Dalle norme in esame si ricava che, ai fini del riconoscimento del titolo, i due elementi di valutazione dei candidati – qualità della produzione scientifica e responsabilità istituzionali – sono equiordinati, spettando al Dipartimento prima, in sede di formulazione della proposta, e al Senato accademico poi, in sede di approvazione, misurare per ciascun candidato il “peso” dell’uno e dell’altro elemento e giungere alla sintesi conclusiva. Né può dirsi irragionevole che l’Università resistente abbia ritenuto di dover valorizzare, sullo stesso piano dell’attività scientifico-didattica, i ruoli istituzionali eventualmente ricoperti dai candidati al titolo di emerito, laddove questi abbiano

promosso in maniera rilevante l’immagine dell’amministrazione, non potendosi dimenticare il ruolo dell’Università nella società civile.

L’equiordinazione stabilita dal regolamento tra i due fattori non comporta, peraltro, che il titolo di emerito possa spettare ai soli candidati contestualmente in possesso del duplice requisito: l’amplissima discrezionalità sottesa al giudizio consente infatti, con il corredo di adeguata motivazione, di reputare di volta in volta assorbente (e sufficiente ai fini del conferimento) il pregio elevatissimo della produzione scientifica, o, sul versante opposto, il contributo offerto al prestigio dell’ateneo attraverso un’attività fuori dall’ordinario prestata in posizioni di responsabilità istituzionale.

L’articolazione del giudizio rimesso al Senato Accademico a norma del regolamento non permette di accedere alla tesi del ricorrente, secondo cui, dinanzi alla proposta proveniente dal Dipartimento, al Senato non resterebbe che una sorta di controllo di regolarità formale. L’argomento collide con il tenore letterale dei sopra ricordati artt. 2 co. 2 e 3 del regolamento, che, lo si ripete, non graduano in maniera aprioristica l’importanza dei due elementi di valutazione considerati e rimettono alla discrezionalità del Senato Accademico di vagliarne la sussistenza e consistenza; ma anche con la lettura sistematica della previsione, parimenti dettata dall’art. 3 cit., che, limitando il numero massimo di proposte annualmente approvabili di professore emerito per ogni area scientifico-disciplinare, implica che in presenza di un numero di candidati eccedente quel numero massimo il giudizio espresso dal Senato possa altresì presentare una connotazione comparativa, incompatibile con una mera verifica formale dei requisiti.

Il prof. Marinelli insiste nell’osservare che, così inteso, il regolamento finirebbe di fatto per penalizzare coloro che, assumendosi anche responsabilità istituzionali in aggiunta ai compiti scientifici e didattici, si espongono al rischio di una valutazione negativa alla quale sfuggirebbe chi, di contro, abbia lasciato ad altri quelle responsabilità.

Il ragionamento, suggestivo, può essere ribaltato osservando che estendere la valutazione alle responsabilità istituzionali ricoperte consente di accedere al titolo di emerito anche a candidati, i quali abbiano contribuito al prestigio dell’Università con mezzi diversi dalla ricerca e dalla produzione scientifica, magari sacrificiate proprio per dedicarsi all’interno dell’ateneo ad attività di tipo istituzionale.

La verità è che il regolamento, valorizzando sia la qualità della produzione scientifica, sia le responsabilità istituzionali nell’ateneo, tende ad ampliare il profilo dei potenziali destinatari dell’onorificenza, in modo da comprendervi tanto gli studiosi “puri”, quanto chi si sia invece particolarmente distinto – dando lustro all’Università – nell’esercizio di compiti rappresentativi e di responsabilità (tipicamente, il ruolo di Rettore). Chi, come il prof. Marinelli, nel corso del servizio abbia assommato entrambi i profili, non può tuttavia pretendere di ricevere un giudizio frazionato, che tenga conto della sola attività scientifico-didattica e non anche dei comportamenti tenuti e dei risultati conseguiti nelle vesti istituzionali, la cui assunzione espone l’interessato al rischio dell’insuccesso: un rischio consapevolmente accettato e dalle possibili conseguenze negative, le quali, come ricadono sull’Università (il cui prestigio può essere accresciuto, ma anche pregiudicato dall’opera di chi la rappresenta), non possono non ricadere anche sull’interessato. Nella nozione di “responsabilità istituzionale” è insita l’esistenza di obblighi, gravanti sul titolare di quella responsabilità e il cui corretto adempimento non può non essere suscettibile di valutazione da parte del soggetto – l’Università – nel cui interesse sono stati assunti; e questo a maggior ragione quando si tratti di giudicare se chi abbia rivestito posizioni di rappresentanza dell’ente sia meritevole o meno di un titolo onorifico.

Alla luce delle esaminate disposizioni regolamentari, non è pertanto dubitabile che la decisione finale del Senato Accademico possa essere orientata da valutazioni attinenti all'azione del candidato nelle istituzioni dell'ateneo, oltre che alla sua dimensione scientifico-didattica.

Tanto basta a escludere in radice lo sviamento, che il ricorrente imputa all'impugnata delibera del Senato Accademico per il solo fatto di aver preso in esame i suoi trascorsi da Rettore.

3.3.2. Venendo ai concreti contenuti della discussione svoltasi in seno all'organo, il verbale della seduta dell'8 luglio 2015 descrive il prof. Marinelli come una figura controversa, nell'opinione dei componenti del Senato Accademico.

Le dichiarazioni di voto sfavorevoli in taluni casi si riferiscono all'operato del ricorrente nel corso dei suoi mandati come Rettore (Ndreu, rappresentante della lista degli studenti di sinistra), ovvero manifestano dubbi circa la rispondenza della proposta ai requisiti sostanziali richiesti dal regolamento, con riguardo al prestigio effettivamente apportato dal prof. Marinelli all'ateneo (Parissi, il quale – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – nel valutare le ricadute dell'operato del ricorrente sull'immagine dell'ateneo si esprime in pedissequa applicazione dei criteri valutativi regolamentari, al pari di Cannicci); o, ancora, muovono dalla constatazione della mancanza di un largo sostegno alla candidatura del prof. Marinelli da parte della “comunità di riferimento” per come rappresentata nel Consiglio di Dipartimento (questo il senso degli interventi di Causarano, il quale rammenta altresì le perplessità da lui in passato manifestate circa la gestione Marinelli).

Analoghe considerazioni in ordine alla difficoltà di ravvisare con chiarezza, in capo all'odierno ricorrente, i requisiti per il conferimento del titolo si rinvengono nelle dichiarazioni degli astenuti (Vicario; Benvenuti, la quale avrebbe auspicato un nuovo voto, maggiormente partecipato, del Dipartimento proponente, in modo da offrire una più ampia legittimazione alla decisione del Senato); e l'esistenza di un fronte tutt'altro che compatto a sostegno della proposta, e di una situazione di “imbarazzo” all'interno della comunità scientifica di riferimento, è confermata dal prof. Nannipieri, benché questi abbia poi votato a favore del prof. Marinelli.

D'altro canto, le opinioni favorevoli al ricorrente rivelano la preoccupazione – comprensibile sul piano dell'opportunità, non su quello dei criteri regolamentari – di una possibile lettura del voto contrario nei confronti di un ex Rettore come una sorta di giudizio negativo espresso dall'Università su se stessa (Bechi, Dei), dimenticando che l'aver ricoperto cariche istituzionali non giustifica di per sé l'automatico riconoscimento del titolo di professore emerito (il prof. Dei, va detto, ha anche ricordato in termini positivi le iniziative adottate dal prof. Marinelli nelle vesti di Rettore, in un periodo difficile per l'Università).

Gli interventi dei contrari e degli astenuti danno invece conto di valutazioni che, nella sostanza, risultano coerenti con il regolamento, nella misura in cui esprimono un giudizio sul contributo del prof. Marinelli al prestigio del suo ateneo.

Nessuno degli intervenienti contesta il valore dell'attività scientifica del ricorrente, già preventivamente valutata dalla commissione istituita a norma dell'art. 3 co. 3 del regolamento. Nondimeno, detta attività evidentemente presenta – per gli autori delle dichiarazioni di voto non favorevoli, e dalla maggioranza dei votanti – un ruolo recessivo rispetto alle ricadute esterne dell'attività istituzionale per lungo tempo svolta dal prof. Marinelli: valutazione certamente non irragionevole, se si pensa che la stessa commissione aveva valorizzato come “ancor più rilevante” l'attività istituzionale in questione, a riprova della sua importanza preponderante nel contesto della carriera dell'interessato.

A riguardo di quest'ultima, sostenere che le dichiarazioni di voto celino una critica politica postuma, se non un vero e proprio risentimento nei confronti del ricorrente è affermazione meramente congetturale, sulla base di quel che risulta dal verbale. Neppure il voto della componente studentesca risulta orientato da considerazioni politiche in senso stretto, originando pur sempre da rilievi inerenti il prestigio dell'ateneo in dipendenza delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il ricorrente; e anche ad ammettere che il voto della studentessa Ndreu sia viziato da un errore sui presupposti (stante la positiva definizione di quelle vicende), la delibera del Senato resisterebbe comunque all'annullamento, occorrendo al prof. Marinelli almeno dodici voti favorevoli.

Irrilevanti sono altresì le iniziative assunte successivamente al voto dallo studente Pagni Fedi, anch'egli membro del Senato Accademico, non potendosi dare ingresso al mutamento di opinione postumo di uno componenti di un organo collegiale per inficiare surrettiziamente la deliberazione assunta da quell'organo (tra l'altro, si tratta di un mutamento di opinione non dipeso dalla scoperta di fatti/circostanze incolpevolmente ignorati al momento del voto, avendo lo stesso studente riconosciuto di aver partecipato al voto senza adeguatamente documentarsi sulla persona del prof. Marinelli).

Quanto ai rilievi circa la non ampia condivisione della candidatura del ricorrente nell'ambito della comunità scientifica di provenienza, è un dato oggettivo che la proposta di conferimento del titolo di emerito è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Gestione dei Sistemi, Agrari, Alimentari e Forestali con ventisei voti su soli trentasei votanti (i componenti del Consiglio sono sessantasei); e, al di là delle possibili cause contingenti di una partecipazione così ridotta al voto, che la candidatura non abbia raccolto consensi unanimi viene dalle già riferite dichiarazioni in Senato Accademico del prof. Nannipieri, rappresentante dell'area di provenienza della proposta.

Anche l'opera di risanamento del bilancio dell'Università, che il ricorrente rivendica a proprio merito, costituisce a ben vedere un indice variamente interpretabile, giacché il medesimo nucleo di valutazione interno che, nella relazione del 2014, definisce "oculate politiche di contenimento della spesa e razionalizzazione del patrimonio immobiliare" quelle che hanno condotto a far registrare nel 2009 (ultimo anno di mandato del prof. Marinelli come Rettore) un primo risultato di gestione positivo, nel 2009 aveva criticato quelle stesse politiche parlando di indiscriminati e generalizzati tagli alla spesa, non motivati con riferimento alla qualità dei servizi offerti e riguardanti sostanzialmente i finanziamenti per la ricerca, al di fuori di un disegno strategico di ampio respiro.

Infine, le onorificenze e le manifestazioni di apprezzamento, dirette e indirette, delle quali il prof. Marinelli è stato destinatario nel corso della carriera, anche ai più elevati livelli, costituiscono riconoscimenti individuali, ma, in questa sede, non è il prestigio personale del ricorrente a essere in discussione, quanto la sua capacità di accrescere – nella misura "particolarmente rilevante" di cui all'art. 2 co. 2 del regolamento – la reputazione dell'Università, insieme alla propria (non è sufficiente dimostrare di non aver screditato l'ateneo con i propri comportamenti).

Del Cavalierato di Gran Croce non sono note le ragioni del conferimento, che si colloca nel 2003, quando cioè la lunga esperienza del ricorrente nell'ufficio di Rettore era ancora nella fase iniziale, e comunque di per sé non dimostra che il prestigio del ricorrente si sia tradotto in prestigio dell'Università di appartenenza. Lo stesso vale per i ringraziamenti del Ministro e per quelli (sotto forma di targa celebrativa) del Prefetto di Firenze, che premiano l'impegno speso dal prof. Marinelli al servizio dell'Università, indipendentemente da ogni considerazione circa le ricadute di tale impegno sul prestigio dell'ente; ovvero per gli incarichi nel corso del tempo attribuiti al ricorrente, sicuri testimoni del credito personale di cui il prof. Marinelli gode (anche in virtù della sua appartenenza all'Università).

In definitiva, le ragioni che hanno impedito alla candidatura del prof. Marinelli di conseguire i voti necessari ai fini del conferimento del titolo di professore emerito rappresentano il frutto di un corretto esercizio di discrezionalità. Nessuno degli elementi a sostegno del ricorrente presenta una forza tale da imporre la necessaria prevalenza, a pena di manifesta irragionevolezza della scelta, sugli elementi di segno contrario emersi dal dibattito in seno all'organo precedente: lo stabilire se l'operato del ricorrente – nella multiforme veste di docente, studioso, Rettore – abbia concorso ad arricchire il prestigio dell'Università nei termini richiesti dal regolamento si traduce, pertanto, in una valutazione di puro merito, per sua natura insindacabile.

4. In forza delle considerazioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE

Armando Pozzi

IL SEGRETARIO